

AVVISO DI ACCREDITAMENTO

AVVISO PER L'ACCREDITAMENTO DI ENTI EROGATORI DI INTERVENTI ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI IN FAVORE DI RAGAZZI CON DISABILITA', FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, IN CONTESTI RICREATIVI E SOCIALIZZANTI DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA – CIG BB264EE30F.

PREMESSA

Il presente Avviso di Accreditamento è regolato dalla seguente normativa e dai seguenti atti amministrativi:

- Legge n. 328 del 08/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge Regionale n. 3 del 12/03/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario;
- Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. IX/1353 del 25/02/2011 "Linee Guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli Enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità";
- **Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 55 con il quale le amministrazioni pubbliche, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;**
- Decreto Ministeriale n. 72 del 31.03.2021 - Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore;

Con il presente Avviso Pubblico il Comune di Cernusco sul Naviglio intende garantire continuità al Servizio di supporto assistenziale ed educativo in favore di giovani studenti con disabilità, residenti a Cernusco sul Naviglio, che intendano frequentare Centri estivi ricreativi presenti prioritariamente sul territorio comunale di Cernusco sul Naviglio con la possibilità di includere i Comuni dell'area dell'Adda Martesana (Comuni afferenti agli Ambiti Sociali territoriali di Cernusco sul Naviglio, Melzo e Pioltello) e che necessitino di adeguato affiancamento assistenziale ed educativo.

Mediante il presente Avviso, promosso ai sensi del Dlgs n. 117/2017 (codice del Terzo Settore), con specifico riferimento all'art. 55, il Comune promuove l'istituzione di un rinnovato Albo di Enti qualificati e accreditati per l'erogazione di interventi assistenziali ed educativi, a favore di ragazzi con disabilità, attraverso la definizione di un "Progetto individualizzato", a cura del Servizio sociale comunale - Area Disabilità, in stretto raccordo con le famiglie e con le strutture ospitanti.

L'intervento oggetto del presente Avviso è realizzato nel periodo di chiusura estiva delle scuole in quanto, in assenza del normale contesto scolastico, quale luogo anche di socializzazione ed integrazione, si intende fornire ai giovani interessati la possibilità di non interrompere le esperienze relazionali, aggregative, ricreative ed al contempo garantire alle loro famiglie una maggiore conciliazione con i tempi di lavoro e di vita.

L'erogazione di tali interventi di natura assistenziale ed educativa avverrà mediante l'assegnazione, ai richiedenti aventi titolo, di un voucher, spendibili presso gli Enti professionali qualificati e accreditati, in attuazione a quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 3/2008 che riconosce nei Titoli sociali e socio-sanitari gli strumenti per sostenere i percorsi di inclusione sociale, anche nel periodo estivo, agevolando l'esercizio della libertà di scelta dei cittadini nell'acquisizione di prestazioni assistenziali ed educative.



Il Comune di Cernusco sul Naviglio, a seguito dell'espletamento della procedura di accreditamento e della costituzione e pubblicazione dell'Albo degli Enti accreditati, potrà assegnare in favore dei cittadini richiedenti i voucher nominativi e non trasferibili, spendibili presso gli Enti accreditati iscritti nel costituendo Albo.

Il Comune si riserva di impiegare l'albo dei soggetti accreditati mediante la presente procedura per servizi analoghi che si rendessero necessari per i cittadini cernuschesi con disabilità, anche in età adulta, nell'ambito del progetto di vita predisposto con il Servizio Sociale Area Disabilità, anche in periodi o contesti differenti dai Centri Estivi, a fronte di sopravvenuti interventi o necessità che non possano essere soddisfatti nell'ambito delle unità d'offerta codificate ed esistenti sul territorio di riferimento, con segnato riferimento alla normativa sopravvenuta in materia di Progetto di Vita per persone con disabilità (D.L. n. 62/2024).

Si invitano gli Enti del Terzo settore (ETS), che già operano o che intendano operare sul territorio nel campo di servizi di assistenza educativa, a favore di persone con disabilità, e che risultino in possesso dei requisiti di cui al successivo Articolo 8 del presente Avviso, a presentare domanda di iscrizione all'Albo, al fine di collaborare con il Comune per l'erogazione di tali interventi.

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO

Oggetto di accreditamento sono gli interventi assistenziali ed educativi erogati da Enti qualificati in favore di giovani studenti con disabilità, nell'ambito della frequenza di Centri Ricreativi Estivi, organizzati da Enti pubblici o privati sul territorio afferente all'area dell'Adda Martesana.

Gli interventi sono definiti nell'ambito del progetto individualizzato predisposto per ogni beneficiario e possono essere individualizzati od organizzati in piccolo gruppo.

Gli interventi dovranno essere erogati nei confronti dei beneficiari assegnatari di apposito voucher nell'ambito di apposita procedura ad evidenza pubblica.

ART. 2 – VALORE DELL'ACCREDITAMENTO

Il valore complessivo stimato per gli interventi in oggetto, per un periodo di 5 anni, ovvero sino a tutto il 31/12/2030, calcolato in relazione all'andamento storico del servizio, è pari a € 210.000,00, corrispondente ad € 42.000,00 annui.

ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Beneficiari degli interventi sono gli studenti con disabilità certificata, frequentanti durante l'anno scolastico di riferimento, le scuole secondarie di primo e secondo grado e residenti nel Comune di Cernusco sul Naviglio.

ART. 4 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Nell'ambito della definizione del Progetto individualizzato in favore dei giovani beneficiari, sono previste due tipologie di intervento:

Interventi educativi, con le seguenti finalità

Supporto educativo da svolgersi a favore dei ragazzi con disabilità per consentire la possibilità di integrazione relazionale, emotiva, educativa e sociale all'interno del contesto educativo dei servizi ricreativi estivi (oratori, centri estivi pubblici o privati), favorendo lo sviluppo delle potenzialità e delle capacità individuali.

Sollecitazione, mediazione e facilitazione della relazione con i pari e con le altre figure educative e assistenziali presenti nel contesto.



Supporto allo sviluppo delle autonomie personali e sociali.

Interventi assistenziali, con le seguenti finalità

Per le situazioni di disabilità che presentano un quadro di bisogni di natura assistenziale e socio-sanitaria, anche di elevata intensità, è possibile prevedere, a fianco dell'intervento educativo, un monte ore integrativo di assistenza, finalizzato a garantire ai beneficiari la copertura di aree di bisogno specifico, legate alle funzioni della vita quotidiana (alimentazione, igiene, uso dei servizi, spostamenti) che non possono essere espletate da personale educativo.

A seguito della richiesta motivata e condivisa di sospensione o revoca del Servizio da parte della famiglia, l'Ente accreditato, adeguatamente informato dal Comune, è tenuto ad approvare la sospensione dell'intervento, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione comunale.

Gli Enti accreditati sono tenuti a garantire l'erogazione delle prestazioni, anche in caso di assenza temporanea dei propri operatori, provvedendo tempestivamente, entro la giornata, alle sostituzioni con operatori di pari qualifica e livello professionale.

ART. 5 – AMBITI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Gli interventi assistenziali ed educativi devono essere attivati a cura degli enti accreditati presso i contesti in cui si svolgono le attività ricreative e di socializzazione nel periodo estivo di chiusura scolastica (oratori, centri estivi pubblici o privati).

Tali contesti sono individuati dalle famiglie dei soggetti beneficiari e devono essere assicurati in spazi adeguati, sicuri, regolarmente autorizzati e devono prevedere attività e proposte congruenti con gli obiettivi assistenziali ed educativi definiti nel progetto individualizzato.

Gli interventi potranno essere erogati presso strutture ricreative estive organizzate **prioritariamente sul territorio comunale di Cernusco sul Naviglio** con la possibilità di includere i Comuni dell'area dell'Adda Martesana che ricomprende i seguenti Comuni:

Ambito Sociale Territoriale 3 di Pioltello:

Comuni di Pioltello, Rodano, Segrate, Vimodrone.

Ambito Sociale Territoriale 4 di Cernusco sul Naviglio:

Comuni di Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiagio, Carugate, Cassina de Pecchi, **Cernusco sul Naviglio**, Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago.

Ambito Sociale Territoriale 5 di Melzo:

Comuni di Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo, Pozzuolo Martesana, Settale, Trucazzano, Vignate.

ART. 6- DEFINIZIONE DEL VOUCHER

Il "voucher" costituisce un titolo per l'acquisto di interventi assistenziali ed educativi, in favore dei cittadini con disabilità residenti a Cernusco sul Naviglio, meglio definiti all'art. 3 del presente Avviso.

Il voucher è il titolo valido per l'acquisto degli interventi assistenziali ed educativi e può essere utilizzato presso gli Enti che saranno accreditati mediante la presente procedura per l'erogazione di tali interventi.

Il voucher è assegnato nell'ambito della definizione di un Progetto Individualizzato per ogni singolo beneficiario volto a definire un accompagnamento personalizzato e qualificato in attività ricreative, aggregative e relazionali, ed è determinato in un monte ore settimanale di interventi.



Le singole progettualità individualizzate sono definite dal Servizio Sociale Comunale – Area Disabilità - nell'ordine dei seguenti criteri di massima:

- Copertura educativa per massimo di 6 settimane per i giovani frequentanti, nell'anno scolastico in corso, le scuole secondarie di primo grado (scuole medie);
- Copertura educativa per un massimo di 4 settimane per i giovani frequentanti, nell'anno scolastico in corso, le scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori)

I pacchetti settimanali d'intervento potranno prevedere, di regola, interventi da un minimo di 10 ore settimanali ad un massimo di 40 ore settimanali.

L'avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, bensì l'iscrizione nell'Albo dei soggetti accreditati, fra i quali i beneficiari del voucher possono effettuare la scelta.

L'Ente accreditato deve produrre e inviare, al termine del periodo di erogazione delle prestazioni assistenziali ed educative, a corredo della richiesta di rimborso, una rendicontazione puntuale degli interventi resi per ogni singolo beneficiario, secondo le modalità stabilite dal Comune.

Valore del voucher

L'Ente accreditato, scelto liberamente dall'utente, provvederà all'erogazione delle prestazioni stabilite dal progetto individualizzato, secondo i seguenti valori economici:

- Valore orario voucher per interventi educativi : **€ 27,00**
- Valore orario voucher per interventi assistenziali: **€ 24,00**

Il valore del voucher riconosciuto al beneficiario costituisce corrispettivo per l'Ente accreditato, per l'erogazione completa delle prestazioni in oggetto, ed è da intendersi omnicomprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento del servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricomprende quanto segue:

- Costo dell'operatore;
- Costo del coordinamento del personale;
- Formazione del personale;
- Spostamenti durante il servizio;
- Spostamenti da un utente all'altro, anche in centri estivi differenti;
- Eventuale costo pasti consumati dagli operatori in sede di servizio;
- Gestione amministrativa-contabile dell'impresa sociale per la rendicontazione secondo le modalità stabilite dal Comune;
- Dotazione al personale di eventuali ausili necessari;
- Almeno 1 ora/settimana per ogni operatore e per il coordinatore finalizzata alla partecipazione agli incontri di monitoraggio con i Servizi coinvolti.

Nulla è dovuto da parte della famiglia all'Ente accreditato per le prestazioni ricevute.

ART. 7 – PERSONALE

Nell'ambito del presente sistema di accreditamento è richiesto l'utilizzo di personale in possesso dei seguenti requisiti e titoli:



Coordinamento:

L'Ente Accreditato deve garantire una figura di Coordinamento, con almeno 3 anni di esperienza certificata nel coordinamento di servizi analoghi, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea triennale in Scienze infermieristiche o titolo equipollente;
- Laurea triennale o specialistica in Scienze dell'Educazione e della Formazione, Scienze pedagogiche o titolo equipollente;
- Educatore professionale o titolo equipollente;
- Laurea triennale o specialistica in Psicologia o titolo equipollente;
- Laurea triennale o specialistica in Scienze del Servizio Sociale o titolo equipollente.

Educatore:

Figura professionale in possesso dei seguenti titoli: Laurea triennale o specialistica in Scienze dell'Educazione e della Formazione, Scienze Pedagogiche, Educatore professionale o titolo equipollente.

ASA/OSS

Figura professionale in possesso di attestato specifico ottenuto mediante la frequenza di un corso regionale di formazione professionale, realizzato da enti di formazione accreditati.

Altra tipologia di personale specializzato

Nell'ambito della predisposizione del Progetto individualizzato, in relazione a specifici e certificati bisogni di elevata assistenza in relazione alla grave disabilità del beneficiario, potrà essere richiesto all'Ente Accreditato personale idoneo e specificatamente formato, in possesso di ulteriori titoli e abilitazioni non ricomprese tra quanto sopra indicato.

Titoli, requisiti e certificazioni di cui sopra saranno documentati al Comune mediante esibizione dei documenti o delle certificazioni attestanti i requisiti, prima della stipula del "Patto di accreditamento.

Eventuali assenze di operatori addetti al servizio accreditato per malattia, infortunio o altri impedimenti, dovranno obbligatoriamente essere coperte tempestivamente, entro la giornata, con l'introduzione di altri operatori dell'Ente, al fine di non interrompere il servizio reso.

Il Comune si riserva il diritto di richiedere all'Ente accreditato la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, qualora, per dimostrabili e palesi motivazioni, si ritenesse inadeguato l'operato. In tali casi L'Ente accreditato, opposte senza risultato positivo le proprie controdeduzioni, provvede a quanto richiesto, senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per il Comune.

Tutto il personale deve essere munito di certificato medico attestante l'idoneità a svolgere le prestazioni professionali richieste, il cui costo resta a carico dell'Ente accreditato.

ART. 8 - SOGGETTI ACCREDITABILI

Possono candidarsi alla presente procedura singoli Enti del Terzo Settore (ETS), come definiti dall'art. 4 del D. lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Gli Enti candidati devono essere in possesso dei requisiti che seguono:

- a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 94 e seguenti del decreto legislativo n. 36/2023, analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile;



b) non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;

c) iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente CCIAA (ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) per attività inerente quella oggetto del presente Avviso di accreditamento.

d) iscrizione al RUNTS o all'apposito albo regionale - ai sensi del Decreto Ministeriale n. 106, gli allegati A, B e C, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che disciplina le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro;

e) in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va adottata la precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente accreditamento;

f) Tassativo rispetto del seguente contratto collettivo di lavoro nazionale:

- CCNL (T151) Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

L'operatore economico può indicare nella propria istanza un differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. **In tal caso, l'operatore economico affidatario, prima dell'accreditamento, dovrà fornire alla stazione appaltante dichiarazione di equivalenza delle tutele.** In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 D.Lgs. 36/2023.

g) DURC regolare.

Capacità tecnico-organizzativa:

- a) Dichiarazione che l'erogazione del servizio oggetto dell'accreditamento rientra tra le proprie finalità statutarie;
- b) Regolare esecuzione negli ultimi **tre anni** di interventi assistenziali ed educativi in favore di persone con disabilità, attraverso i quali l'operatore economico deve dimostrare di aver maturato un'esperienza qualificata e adeguate competenze e conoscenze in attinenza ai servizi oggetto dell'accreditamento,
- c) Elenco del personale che l'Ente Accreditato intende mettere a disposizione nella gestione dei servizi ricompresi nell'Accreditamento.

ART. 9- TEMPI DI ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEGLI ENTI ACCREDITATI

Il presente sistema di accreditamento è da intendersi valido dalla data di pubblicazione dell'Albo sino **al 31.12.2030.**



Ai fini della istituzione dell'Albo degli Enti accreditati, autorizzati ad operare già nel periodo estivo 2026, le istanze devono pervenire **ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 30 APRILE ALLE ORE 12.00** secondo le modalità riportate al successivo articolo 10.

Il primo elenco degli operatori accreditati è pubblicato entro 30 giorni dalla scadenza del presente bando di accreditamento.

Successivamente alla pubblicazione del primo elenco degli operatori accreditati, e per tutta la durata del sistema di accreditamento, gli Enti interessati possono presentare istanza in qualsiasi momento, attendosi alle indicazioni previste al successivo art. 10.

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Comune, verificati i requisiti di partecipazione, provvede all'aggiornamento dell'Albo degli Enti accreditati con l'iscrizione delle nuove domande pervenute.

Nel mese di Aprile di ogni anno, con decorrenza dall'anno 2027, gli Enti accreditati dovranno dichiarare il "mantenimento dei requisiti di accreditamento", tramite l'invio di una dichiarazione scritta formale, utilizzando il modello che verrà inviato agli Enti scritti a cura del Comune. La mancata restituzione della dichiarazione sottoscritta, comporterà la decadenza dell'accredito e la cancellazione dell'impresa sociale dall'Albo degli Enti accreditati.

L'adesione al sistema di accreditamento rappresenta un atto di libera scelta, pertanto L'Ente del Terzo Settore può esercitare in qualsiasi momento anche il proprio diritto a voler recedere da tale sistema. Nel caso, tale decisione dovrà essere formalizzata tramite l'invio di una comunicazione scritta indirizzata al Comune di Cernusco sul Naviglio.

Il Comune si riserva la possibilità di apportare al presente Avviso modifiche sia formali che di contenuto: in tal caso gli Enti accreditati saranno invitati a sottoscrivere, se interessati, una dichiarazione integrativa atta a confermare la propria adesione al sistema dell'accredito.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare il presente Avviso per motivi di pubblico interesse e/o sopravvenute valutazioni in merito a diverse modalità di scelta del contraente prestatore del servizio in oggetto, senza che i partecipanti possano avanzare nei confronti dello stesso alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

ART. 10- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCREDITAMENTO

La domanda di partecipazione (Allegato A), corredata dalle dichiarazioni e della documentazione informativa richiesta, deve essere inoltrata entro le scadenze indicate all'articolo 9, mezzo PEC all'indirizzo :

comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it.

Faranno fede esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati tramite PEC all'indirizzo soprariportato.

L'istanza deve essere presentata utilizzando il modello denominato DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato A) e alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente:

- Allegato A - Domanda di partecipazione
- Allegato B - Elenco del personale dedicato all'esecuzione del Servizio
- Allegato C - Patto di integrità del Comune di Cernusco sul Naviglio
- Fotocopia documento di identità del legale rappresentante, sottoscrittore dei modelli sopra indicati;



ART. 11 - PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO

La valutazione della richiesta di accreditamento verrà effettuata dal Comune di Cernusco sul Naviglio, nello specifico dal Seggio di gara composto dal RUP individuato all'art. 19, coadiuvato da due operatori, individuati dal Dirigente del Settore in relazione al vigente funzionigramma.

Il Comune si impegna a fornire l'esito dell'istruttoria nei 30 giorni successivi alla scadenza dell'Avviso mediante comunicazione PEC.

La lista degli operatori accreditati sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Cernusco sul Naviglio: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.

Tra i soggetti accreditati e il Comune di Cernusco sul Naviglio, sarà sottoscritto un apposito "Patto di accreditamento" (Allegato E).

Il Patto di Accreditamento costituisce l'insieme degli impegni formali che l'Ente accreditato accetta di rispettare per l'intera durata dell'accordo e, in esso, saranno previsti:

- adempimenti a carico delle parti;
- finalità e costi per tipologia di prestazione;
- impegni e procedure operative dei soggetti coinvolti;
- sistemi di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi.

Gli Enti idonei all'iscrizione nell'Albo accreditati, prima della sottoscrizione del Patto di Accreditamento con il Comune, devono presentare la seguente documentazione:

- Requisiti e certificazioni del personale impiegato (come indicato all'art. 7)
- DVR o frontespizio dello stesso firmato dalle figure responsabili (come indicato all'art.15).
- Polizze assicurative (come indicato all'art. 16).

ART. 12 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Al fine della liquidazione degli importi dovuti, che si configurano quali contributi/trasferimenti, l'Ente accreditato incaricato dalla famiglia, dovrà inviare al Comune, al termine del periodo di attivazione degli interventi, mezzo pec, formale richiesta di liquidazione del contributo spettante per il periodo di erogazione degli interventi, corredata da un riepilogo delle prestazioni effettivamente erogate (quantità e importo).

Trattandosi di contributi non è prevista l'applicazione dell'IVA, ma viene richiesto di dichiarare se l'Ente accreditato è soggetto alla ritenuta del 4% (ex art. 28 DPR 600/1973).

Il Comune procederà a trasferire all'impresa l'importo dovuto solo dopo aver accertato l'effettività delle prestazioni rese e la congruità tra quanto esposto nel riepilogo e quanto stabilito nel Progetto individualizzato.

L'Ente si assume altresì tutti gli obblighi riferiti alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Al fine della liquidazione dei voucher, il Comune procederà ad accertare l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali, nonché lo stato degli adempimenti fiscali a carico dell'impresa sospendendo, in caso di irregolarità accertata, il trasferimento delle risorse.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per



cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Al fini del calcolo della variazione dei prezzi e in base alla tabella D2 di cui all'allegato II.2 bis del D.Lgs.vo 36/2023 si applicherà l'indice PC "Prezzi al consumo":

CPV 85312000-9	Servizi di assistenza sociale senza alloggio
[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	ATECO [00ST] FOI indice generale senza tabacchi

La procedura viene disciplinata come segue.

Il corrispettivo per il servizio oggetto dell'accREDITAMENTO si intenderà immodificabile nel primo anno di durata del presente contratto.

Decorso il primo anno di durata del servizio la Stazione Appaltante monitorando l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice degli appalti, valuterà se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Qualora sussistano le condizioni specificate al punto 10 comma 1, dell'allegato II.2 bis del D.Lgs.vo 36/2023 la revisione dei prezzi si applica nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola.

La revisione verrà calcolata applicando la variazione al mese di attivazione del servizio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (mese di aprile su stesso mese anno precedente).

ART. 13 - CONTROLLO REQUISITI DI ACCREDITAMENTO

L'erogazione del servizio è sottoposta a un processo di valutazione, svolto con periodicità dal Servizio Sociale comunale, in relazione ai progetti individualizzati predisposti e alla durata degli interventi.

Al Comune è attribuita la più ampia facoltà di controllo e verifica sulle attività svolte dall'Ente accreditato in attuazione del presente Avviso, da esercitarsi nelle forme più opportune; il Comune potrà quindi, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, richiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione o raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del servizio. Resta salva l'autonomia organizzativa dell'Ente accreditato entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard di servizio previsti dal presente Avviso.

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti, di norma, dall'area disabilità del settore Servizi sociali, con il coinvolgimento del Coordinatore indicato dall'impresa.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione, nonché l'idoneità del personale impiegato dall'Ente. Ad esito di tali verifiche e comunque su motivata richiesta del Comune, l'Ente accreditato deve provvedere alla sostituzione del personale che risultasse inadeguato al corretto svolgimento dei compiti affidati o privo dei requisiti di cui al precedente art. 7.

Il Comune può pertanto richiedere all'Ente accreditato, in qualsiasi momento, la produzione di ogni documentazione utile alla verifica della corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

In relazione al grado di soddisfazione rispetto alle prestazioni ricevute, ovvero qualora subentrino motivi di insoddisfazione rispetto al servizio erogato, la famiglia beneficiaria può segnalare in forma scritta il disservizio reclamato al Comune, il quale procederà con le dovute verifiche e con la



trasmissione della segnalazione all'Ente accreditato. A seguito del contraddittorio tra le parti, Il Comune può valutare la sostituzione dell'Ente Accreditato.

ART. 14 - CAUSE OSTATIVE ALL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Le cause ostative all'iscrizione all'Albo degli Enti accreditati risultano le seguenti:

- La mancanza anche di uno solo dei requisiti o delle condizioni indispensabili richiesti per l'accreditamento;
- La mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta, delle dichiarazioni o attestazioni richieste complete e rispondenti in ogni parte alle prescrizioni indicate, fatta salva la possibilità di integrazione o completamento entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione;
- L'accertamento, in corso di procedura di accreditamento, che l'Ente candidato abbia dichiarato il falso in sede di presentazione della domanda, mediante verifiche massive e/o a campione effettuate dal Comune ai sensi del D.p.r 445 del 2000.
- Mancata sottoscrizione del Patto di integrità del Comune di Cernusco sul Naviglio.

L'iscrizione all'Albo degli Enti accreditati può decadere nei seguenti casi:

- Perdita di anche uno solo dei requisiti o delle condizioni indispensabili richiesti per l'accreditamento;
- Accertamento, anche successivo alla conclusione della procedura di accreditamento, che l'Ente Accreditato abbia dichiarato il falso in sede di presentazione della domanda;
- Mancata applicazione anche parziale dei CCNL e degli integrativi ai propri addetti e/o soci;
- Rifiuto ad espletare il servizio per più di 3 volte da parte dell'Ente Accreditato, salvo giustificato motivo debitamente documentato e accolto dal Comune;
- Contestazione reiterata per tre volte, salvo giustificato motivo debitamente documentato e accolto dal Comune, per la mancata sostituzione tempestiva, entro la giornata, degli operatori assenti per malattia, infortunio o altri impedimenti, con l'introduzione di altri operatori al fine di non interrompere il servizio reso.

Gli indicati casi di esclusione operano di diritto e non sono suscettibili di sanatoria.

L'Ente cancellato dall'elenco degli operatori accreditati dovrà immediatamente consegnare al Servizio sociale comunale tutta la documentazione connessa ai progetti individualizzati, impegnandosi in ogni caso a garantire il servizio per un periodo di almeno sette giorni, al fine di garantire l'adeguato passaggio di consegne all'Ente Accreditato subentrante.

ART. 15 - NORMATIVA SULLA SICUREZZA

L'Ente accreditato è responsabile per quanto concerne il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m. e i.

In particolare l'ente accreditato deve ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e comunicare, all'atto della sottoscrizione del Patto di Accreditamento, il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nonché trasmettere, copia del documento di valutazione dei rischi o frontespizio firmato dalle figure responsabili.

L'Ente si impegna, inoltre, ad effettuare a propria cura e spese tutti i controlli sanitari mirati ai rischi specifici derivanti o dall'attività lavorativa oggetto del presente Avviso e ad effettuare a proprie spese la formazione prevista dall'accordo Stato-Regioni del 17/04/2025.

ART. 16 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Ente accreditato si assume ogni responsabilità ad esso afferente ai sensi di legge, in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente disciplinare



L'Ente accreditato è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'impresa si avvalga) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'accreditato, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Comune, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti Comune medesimo.

L'Ente accreditato riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all'assicurazione del personale occupato nell'esecuzione delle prestazioni, assumendo in proprio responsabilità civile in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell'esercizio delle funzioni, e sollevando totalmente il Comune dalle relative conseguenze.

Lo stesso dovrà consegnare copia delle polizze assicurative all'atto della stipula del Patto di Accreditamento (allegato E), **e comunque prima dell'avvio del servizio**, e ad ogni scadenza annuale successiva dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime.

L'Ente accreditato è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all'Accreditata.

L'Ente accreditato è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi dell'esecuzione dei servizi assunti.

L'Accreditato è tenuto a presentare, antecedentemente all'inizio del servizio, adeguata polizza di assicurazione RCT/O (Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera), stipulata con primaria Compagnia assicuratrice, che copra i danni riconducibili a responsabilità civile della stessa, cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta oggetto dell'accreditamento.

La copertura RCO deve operare per i danni che l'Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali ed i danni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o non dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

La sezione RCT deve prevedere massimali non inferiori a:

- € 3.000.000,00 per ogni sinistro;
- € 2.500.000,00 per persona;
- € 2.500.000,00 per danni alle cose;

La sezione RCO deve prevedere massimali non inferiori a:

- € 2.500.000,00 per sinistro;
- € 1.500.000,00 per danni a persona;

L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale di tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Ente e dei soggetti agli stessi equiparati, di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività,



incluso per il personale distaccato presso l'Assicurato, nonché nell'esercizio di ogni altra attività svolta, anche presso terzi, su incarico della Contraente.

Detta polizza dovrà tenere indenne l'impresa anche per: morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone – compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio – e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell'accreditata o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi.

Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico dell'accreditata.

La polizza deve prevedere la **Clausola espressa di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune**. In ogni caso l'impresa accreditata riterrà il Comune indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni.

Qualora le polizze sopra indicate, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'accreditamento ed a quanto disposto dal presente articolo, l'Accreditata è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dal Comune.

La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'accreditamento e la sospensione del Patto di Accreditamento.

ART. 17 - RECAPITO E REFERENTI DELL'ENTE ACCREDITATO

Contestualmente alla sottoscrizione del Patto di Accreditamento, l'Ente accreditato è tenuto a comunicare al Comune:

- Sede legale, amministrativa ed operativa, stabilmente funzionante, indicando: i responsabili che hanno poteri decisionali rispetto ai problemi derivanti dalla gestione dei servizi per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, e i loro recapiti telefonici, e-mail;
- Il nominativo del Coordinatore di servizio (interfaccia per il servizio sociale comunale) cui sottoporre tutte le problematiche che dovessero insorgere durante l'erogazione del servizio stesso.

L'Ente accreditato si impegna a comunicare ogni variazione dei dati comunicati.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 conformemente al Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018, esclusivamente nell'ambito dell'accreditamento regolato dal presente disciplinare e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti; il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Cernusco sul Naviglio.

L'informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul sito del Comune di Cernusco s/N al seguente link <https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/>

oppure presso il Settore Servizi Sociali

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali nominato è sempre contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it / info@trustds.it

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti al Settore Servizi Sociali, sito in via Tizzoni nr. 2 – CAP 20063 – Cernusco sul Naviglio (Mi), tel. 029278-272/434 – Fax 02-9278361

E-mail:



ssociali1@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

PEC:

comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it

ART. 19 – INFORMAZIONI E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Il presente disciplinare e tutta la documentazione inerente all'accreditamento in oggetto è disponibile sul sito internet: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it al seguente link:
<https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/servizio/servizi-estivi-studenti-con-disabilita/>.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Raffaella Pozzi - Responsabile del settore servizi sociali, Casa, Lavoro, Pari Opportunità e Cooperazione Internazionale del Comune di Cernusco sul Naviglio.

ART. 20 - CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE, NORME FINALI

Nel caso di controversie, l'impresa accreditata con cui sia stipulato un patto di accreditamento non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dal Comune le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio.

In assenza di una soluzione concordata fra le parti, la controversia sarà demandata al Tribunale di Milano. Per quanto non previsto e specificato dal presente documento si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Ente candidato, nell'ambito dell'istanza di partecipazione deve dichiarare di avere preso visione e di aver compreso tutti gli articoli del presente documento, di accettarlo in ogni sua parte senza riserve e condizioni, di impegnarsi all'esecuzione dell'oggetto dell'accreditamento conformemente ad essi.

Cernusco sul Naviglio, lì 14 aprile 2026.

La Dirigente del Settore Servizi Sociali Casa Lavoro,
Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale
Dott.ssa Monica Falchetti

Documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Allegati:

- Allegato A - Domanda di partecipazione.
- Allegato B - Elenco del personale dedicato all'esecuzione del Servizio.
- Allegato C - Patto di integrità del Comune di Cernusco sul Naviglio.
- Allegato D - Codice di Comportamento del Comune di Cernusco sul Naviglio.
- Allegato E - Schema del Patto di Accreditamento.

